

## **COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

### **DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO**

#### **Delibera n.2/2012**

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11,30 circa si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio componente (estensore);
- Mazzeo Giovanni componente;
- Miraglia Sante Emilio componente.

Il Collegio è chiamato a deliberare in merito al ricorso promosso dal Consigliere Nazionale Alessandro Diviggiano pervenuto in data 26/1/2012 e relativo alla denuncia per azione diffamatoria posta in essere nei suoi confronti dal Presidente del Centro Sportivo Italiano Regione Puglia.

\* \* \* \*

Con atto ritualmente inoltrato in data 26/1/2012 il sig. Alessandro Diviggiano ricorreva a questo Collegio per far accogliere la seguente richiesta.

“Il Collegio Nazionale dei Probiviri del CSI adito voglia adottare nei riguardi del predetto socio Leonardo Diso ogni opportuno provvedimento contemplato dalle norme statutarie, anche al fine di scongiurare il ripetersi di siffatti episodi ed atteggiamenti, che in seguito potrebbero avere ripercussioni più gravi”.

A tale richiesta il ricorrente allegava una serie di motivi sostenuti da documentazione e riferimenti.

La doglianza è certamente meritevole di attenzione, anche in funzione della tutela dei principi fondanti dell'associazione.

Rileva tuttavia, il Collegio che la questione doveva essere dedotta al competente Collegio di prima istanza. Ai sensi, infatti, dell'art. 43 dello Statuto a questo Collegio è riservata la competenza di giudizio in seconda e definitiva istanza "Sulle decisioni emesse e sulle sanzioni comminate a livello associativo dai collegi regionali o interregionali dei probiviri...".

Peraltro non parrebbe categoricamente esclusa la competenza del collegio nazionale dei probiviri ove le parti intendessero, di comune accordo, ricorrervi "omisso medio" e quindi con determinata e esplicita volontà di rinuncia delle parti ad un grado di giudizio.

Allo stato, tuttavia, poiché tale circostanza non è realizzata, il Collegio non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere sul punto

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso promosso dal Sig. Alessandro Diviggiano;

dispone trasmettersi gli atti al collegio dei probiviri in prima istanza territorialmente competente;

assegna, a tale organo, termine di giorni trenta per deliberare in merito;

dispone che l'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it).

Si comunichi al ricorrente nonché alla Presidenza Nazionale.

Così deciso in Roma 18 febbraio 2012

F.to Bergonzini Gino

F.to Campani Duccio (estensore)

F.to Mazzeo Giovanni

F.to Miraglia Sante Emilio